



Rinnovato il CCNL per i Dirigenti delle Aziende Industriali

Il 30 luglio 2019 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i Dirigenti delle Aziende Industriali. Fatte salve alcune particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, l'accordo si considera in vigore dal 1° gennaio 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2023. Segnaliamo, di seguito, le principali novità.

Innanzitutto, è stata incrementata da 2 a 4 mensilità l'**indennità supplementare** dovuta al dirigente con anzianità aziendale fino a 2 anni e il cui licenziamento sia ritenuto *ingiustificato* dal giudice o dal collegio arbitrale.

Inoltre, nuovi limiti sono stati introdotti con riferimento al **trasferimento** che, salvo diverso accordo tra le parti, non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età ovvero del dirigente che abbia compiuto il 50° anno di età e abbia figli minorenni.

A livello retributivo, sono stati definiti i nuovi livelli del trattamento minimo di garanzia (**TMGC**) dovuto al dirigente: € 69.000,00 annui a partire dall'anno 2020; € 72.000,00 annui a partire dall'anno 2022 e € 75.000,00 annui a partire dall'anno 2023. Tuttavia, per i dirigenti già in forza in azienda al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, i precedenti parametri di TMCG.

L'accordo interviene anche nell'ambito della retribuzione variabile per obiettivi (**MBO**): per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali viene infatti introdotto un quarto e ulteriore modello basato sulla divisione dell'incentivo in due parti: il 50% (o altra percentuale stabilita a livello aziendale) viene erogato al raggiungimento di risultati annuali; il restante 50% è accantonato pro quota, con erogazione differita al raggiungimento di risultati di medio/lungo termine.

In caso di **malattia**, il periodo di comporto di 12 mesi si intende ora riferito anche ad assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso; l'**aspettativa non retribuita**, invece, è elevata da 6 a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o terapie salvavita.

In tema di **ferie eccedenti** le 4 settimane irrinunciabili, l'accordo prevede che le stesse debbano essere fruito dal dirigente entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Scaduto tale termine, il dirigente non avrà più la possibilità di richiederne il godimento ma a condizione che il datore di lavoro gli abbia preventivamente recapitato un espresso invito a fruirne entro i 24 mesi.

In materia di **previdenza complementare**, la contribuzione al Previdai prevedrà un massimale contributivo annuo pari a €180.000,00 e aliquote del 4% a carico sia dell'impresa che del dirigente. Nel limite complessivo dell'8% l'azienda può, d'accordo con il dirigente, farsi carico di una quota fino al 3% della contribuzione dovuta dal dirigente. A partire dal 1° gennaio 2022, il contributo annuo a carico azienda non potrà essere inferiore a € 4.800.

È stato poi elevato il valore della polizza di **assicurazione** per morte o invalidità permanente del dirigente che, dal 1° gennaio 2020, passerà da € 150.000 a € 200.000 (dirigenti senza coniuge o figli a carico) e da € 220.000 ad € 300.000 (dirigenti con coniuge e/o figli a carico). Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di € 200 annui.




Da ultimo, si segnala che i datori di lavoro sono ora tenuti a versare all'associazione "**4. Manager**" una quota di € 100,00 annui per ogni dirigente in servizio al fine di finanziare politiche attive in favore di dirigenti di aziende associate a Confindustria i quali siano stati coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Alessandra Ferroni

Partner




*Co-Responsabile
Dipartimento
Diritto del lavoro*

 Milano
 +39 02 763741
 @aferroni@gop.it

Saverio Schiavone

Partner




*Co-Responsabile
Dipartimento
Diritto del lavoro*

 Roma
 +39 06 478751
 @sschiavone@gop.it

Matteo Fusillo

Partner




Diritto del lavoro

 Roma
 +39 06 478751
 @mfusillo@gop.it

Raffaella Betti Berutto

Partner




Diritto del lavoro

 Roma
 +39 06 478751
 @rbetti@gop.it

Cristina Capitanio

Partner




Diritto del lavoro

 Roma
 +39 06 478751
 @ccapitanio@gop.it

Emanuele Panattoni

Partner

Diritto del lavoro

 Milano
 +39 02 763741
 @aferroni@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.